



Allegati "A"
alla n. 6530

di rinvio

ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA "VILLA BADESSA"

S H O Q A T A K U L T U R O R E " B A D H E S A "

S T A T U T O

ART. 1

Nella frazione VILLA BADESSA del Comune di Rosciano (PE) è costituita una ASSOCIAZIONE denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA VILLA BADESSA" con sede in Villa Badessa di Rosciano (PE).

ART. 2

La "ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA VILLA BADESSA" svolge la sua opera nel territorio di Villa Badessa di Rosciano (Pescara) per una durata illimitata.

ART. 3

La "ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA VILLA BADESSA" ha per scopo:

- a) il recupero e la valorizzazione dei peculiari tratti culturali derivanti dalle origini albanesi della comunità di Villa Badessa;
- b) la promozione di tutte le iniziative di carattere culturale, artistico, ecologico e sportivo che possano favorire la vita associativa degli aderenti;
- c) lo svolgimento di una fattiva opera di collaborazione con le competenti autorità al fine di migliorare ed arricchire l'ambiente in cui l'ASSOCIAZIONE medesima opera.


ART. 4

L'iscrizione all'ASSOCIAZIONE è aperta a chiunque ne faccia richiesta mediante l'invio di domanda scritta rivolta al CONSIGLIO DIRETTIVO.

Tale domanda vale come accettazione del presente statuto e dei regolamenti sociali.

Sull'ammissione il CONSIGLIO DIRETTIVO decide entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.


All'accoglimento della domanda il SOCIO è tenuto a versare l'im-
porto stabilito per la quota sociale.



ART. 5

Gli Enti, le Associazioni e le Società regolarmente costituiti potranno essere ammesse come SOCI annuali sostenitori.

La tessera sarà intestata impersonalmente all'Ente, Associazione o Società ammessa, la quale si riterrà rappresentata dal suo rispettivo rappresentante legale o da persona da esso espressamente delegata.



ART. 6

I SOCI possono essere: ORDINARI, SOSTENITORI, ONORARI e VITALIZI

Sono SOCI ORDINARI: tutti coloro che, fatta la domanda di ammissione ed ammessi a far parte dell'ASSOCIAZIONE, ne accettano lo statuto ed i regolamenti e sono in regola con i pagamenti sociali.

Sono SOCI SOSTENITORI: tutti coloro che, avendo rispettato le norme del comma precedente, versino una quota annuale non inferiore a tre volte quella dei SOCI ORDINARI.

Sono SOCI ONORARI: tutti quelli che siano dichiarati tali dal CONSIGLIO DIRETTIVO in considerazione dell'opera prestata nell'interesse dell'ASSOCIAZIONE.

Sono SOCI VITALIZI: tutti coloro che, fatta la domanda di ammissione ed ammessi a far parte dell'ASSOCIAZIONE, ne accettino lo statuto ed i regolamenti e versino la somma stabilita dall'ASSEMBLEA DEI SOCI "una tantum".

Hanno diritto di partecipare all'ASSEMBLEA con diritto di voto SOCI ORDINARI, i SOCI SOSTENITORI ed i SOCI VITALIZI che abbiano superato la minore età e non risultino inadempienti agli obblighi sociali.

ART. 7

La qualità di SOCIO si perde:

a) per dimissioni, presentate per iscritto entro il 31 dicembre dell'anno in corso;

b) per radiazione, deliberata dal CONSIGLIO DIRETTIVO allorchè il SOCIO abbia mancato ai doveri sociali;

c) per morosità nel pagamento della quota sociale o di qualsiasi somma dovuta. La radiazione per morosità deve essere pronunciata dal CONSIGLIO DIRETTIVO dopo la messa in mora del SOCIO inadempiente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedito non oltre il terzo mese del nuovo esercizio finanziario, con il quale si concede il termine di giorni 15 per eliminare l'inadempienza.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8

Organi dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA VILLA BADESSA sono:

- a) l'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- b) il CONSIGLIO DIRETTIVO;
- c) il PRESIDENTE;

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 9

L'ASSEMBLEA è costituita da tutti i SOCI maggiori degli anni 18, ciascuno dei quali dispone di un solo voto.

ART. 10

L'ASSEMBLEA è convocata dal PRESIDENTE del CONSIGLIO DIRETTIVO, per determinazione propria o previa deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO, ovvero quando ne faccia richiesta un terzo degli iscritti, risultanti dal libro dei SOCI aventi diritto al voto.

L'ASSEMBLEA si riunisce nella sede dell'ASSOCIAZIONE o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, con ricevuta firmata dal destinatario, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, da spedirsi o recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno e l'ora di seconda convocazione, che dovrà fissarsi non meno di un'ora dopo di quella fissata per la prima.

ART. 11

L'ASSEMBLEA ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare: approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge i componenti del CONSIGLIO DIRETTIVO; delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza, dei quali prima della convocazione dell'ASSEMBLEA sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da parte del CONSIGLIO DIRETTIVO o da almeno un decimo dei SOCI.

L'ASSEMBLEA viene convocata almeno due volte l'anno: entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo.

ART. 12

L'ASSEMBLEA delibera sullo scioglimento anticipato dell'ASSOCIAZIONE o sulle modifiche dello statuto sociale.
L'ASSEMBLEA delibera con la maggioranza dei 2/3 sulle modifiche dello statuto sociale e con la maggioranza dei 4/5 sullo scioglimento anticipato dell'ASSOCIAZIONE.

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



ART. 13

L'ASSEMBLEA è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti, comunque non inferiore a 10 unità.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei SOCI presenti aventi diritto al voto.

ART. 14

Se i SOCI convenuti non raggiungono complessivamente il numero stabilito nell'articolo precedente, l'ASSEMBLEA deve essere nuovamente convocata.

ART. 15


L'ASSEMBLEA dei SOCI è presieduta dal PRESIDENTE del CONSIGLIO DIRETTIVO, il quale designa un SOCIO ad esercitare le funzioni di SEGRETARIO.

Le funzioni di SEGRETARIO verbalizzante debbono essere svolte obbligatoriamente dal notaio per la costituzione o scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e per la modifica dello statuto.

ART. 16

Le deliberazioni dell'ASSEMBLEA debbono constare da verbale sottoscritto dal PRESIDENTE e dal SEGRETARIO.

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei SOCI, le loro dichiarazioni.



ART. 17

Il SOCIO che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente alle assemblee può farsi rappresentare da un altro SOCIO mediante delega scritta, della quale deve farsi menzione nel processo verbale.

Ciascun SOCIO non può rappresentare più di un altro SOCIO.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18

Il CONSIGLIO DIRETTIVO è composto da un numero di membri stabilito dall'ASSEMBLEA dei SOCI e compreso tra 5 e 10.

I componenti del CONSIGLIO DIRETTIVO sono eletti dall'ASSEMBLEA secondo la maggioranza relativa ottenuta nella votazione ed a parità di voti è eletto il più anziano d'età.

I Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

La carica è gratuita.

Nella loro prima riunione essi eleggono il PRESIDENTE ed il vicepresidente (uno o due) a scrutinio segreto.

ART. 19

Il CONSIGLIO DIRETTIVO è l'organo di esecuzione delle decisioni dell'ASSEMBLEA ed orienta, in armonia con esse, l'attività dell'ASSOCIAZIONE.

Esso può deliberare su tutte le materie non riservate specificamente alla competenza dell'ASSEMBLEA medesima.

In particolare:

- predispone il regolamento interno riguardante lo svolgimento dei servizi dell'ASSOCIAZIONE da sottoporre all'approvazione dell'ASSEMBLEA dei SOCI.

- delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'ASSOCIAZIONE nei limiti del presente statuto e delle deliberazioni dell'ASSEMBLEA dei SOCI, con particolare riferimento ai problemi di interesse locale.

- formula le proposte operative da sottoporre all'ASSEMBLEA dei SOCI;

- predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre per l'approvazione all'ASSEMBLEA dei SOCI.

CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 20

Il CONSIGLIO DIRETTIVO è convocato dal PRESIDENTE o dal vicepresidente tutte le volte che lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, con ricevuta firmata dal destinatario, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, da spedirsi o recapitarsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza, ed in caso di urgenza anche a mezzo di telegramma, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nell'avviso di convocazione del direttivo può essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione, che dovrà effettuarsi non meno di un'ora dopo di quella fissata per la prima.

ART. 21

Il CONSIGLIO DIRETTIVO è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e in seconda convocazione di almeno i due quinti dei suoi membri.

ART. 22

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del PRESIDENTE.

DECADENZA DEL CONSIGLIERE

ART. 23

Il consigliere che non intervenga durante un esercizio sociale in tre adunanze consecutive del consiglio, senza giustificato motivo, deve essere dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del consiglio stesso.

L'assemblea provvede alla sostituzione nella prima riunione successiva alla dichiarazione di decadenza.

IL PRESIDENTE

ART. 24

Il presidente del consiglio direttivo ha la rappresentanza sociale. Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni da banche, da privati, somme qualunque ne sia l'ammontare, rilasciandone quietanza liberatoria.

Ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive; di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, su conforme deliberazione del consiglio direttivo. Può anche effettuare compromessi e transazioni.

Nella assenza od impedimenti del presidente, tutte le mansioni di lui spettano al vice presidente (nel caso di due vice presidenti si tiene conto delle indicazioni del consiglio direttivo).

Il presidente per esigenze di servizio può conferire deleghe per speciali materie e funzioni ad un componente del consiglio direttivo.

IL SEGRETARIO

ART. 25

Il SEGRETARIO viene nominato e revocato dal presidente, sentito il consiglio direttivo, anche fra i SOCI. Se non è membro del consiglio direttivo non ha diritto al voto.

ART. 26

Il SEGRETARIO è tenuto all'osservanza delle formalità richieste dallo statuto. Redige i verbali delle sedute del consiglio direttivo, conserva l'archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il registro dei SOCI, cura il regolare andamento amministrativo dell'associazione per quanto riguarda l'entrata e le spese cui provvede per mandato del presidente, raccoglie elementi per la formulazione dei bilanci che saranno a sua cura compilati.

Svolge il servizio di economato per le piccole spese di cui rende conto direttamente al CONSIGLIO DIRETTIVO.

AMMINISTRAZIONE

ART. 27

Le quote annuali dei SOCI, i contributi di Enti pubblici o privati, le rendite patrimoniali, i beni testamentari, i lasciti e le donazioni alla associazione costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento degli scopi fissati dall'art. 3

in base ai bilanci preventivi annuali.

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione devono essere depositati in conto corrente presso Istituti Bancari o Postali, dal CONSIGLIO DIRETTIVO.

I documenti necessari per i prelevamenti devono essere firmati dal PRESIDENTE e dal SEGRETARIO.

ART. 28

L'esercizio finanziario dell'ASSOCIAZIONE inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre. Per la gestione sociale deve essere compilato un apposito bilancio annuale di previsione.

ART. 29

Il Bilancio Consuntivo dell'esercizio chiuso al 31.12 di ciascun anno deve essere depositato presso la segreteria della ASSOCIAZIONE a disposizione dei SOCI aventi diritto al voto non meno di dieci giorni prima di quello fissato per la riunione della assemblea nella quale i SOCI sono chiamati a deliberare sul bilancio stesso.

SCIoglimento

ART. 30

L'assemblea dei SOCI con deliberazione approvata nei modi di cui all'art. 12 delibera lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE.

Nella stessa seduta deve essere precisata la destinazione dei beni dell'ASSOCIAZIONE.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia di associazioni non riconosciute contenute nel codice civile.

Bonanno Maria
Bucella Maria Concetta

Luca Biondi

Luigi C...

Camillo Sander
Cesare G...

Antonio Alessio

Giuseppe...

Domenico...

Di Amico Giovanni

Di Ausio Michele
Di Antonis...

Beatrice De Micheli

De Elia...

De Micheli...

De Michel...

De Michel...

Di Luzano...

Di Martino...

Di Proca...

- Di Girolamo...

Di...

Di...

Favali...


...

Elia...

Genelli...

Furilli...

Giuseppe...



G. m. Amato
Groni Vaita
Lezzi Corne
Giuseppe Assente
Luigi
Alfredo
Michele Maria Assente
maestro
Gaffarello Pasquale
Pasquale Rite

Barbara Puccio
Gianni Gioi
Rosini Carlo
Giuseppe
Sommario
Giulio
No. 10
E. M. M. M.
Teti Irene Rite

Giuseppe
D. Martino Daniele
De Michelis Giuseppe
D'Amico Giuseppe
Gianni Anna
Anna D'Amico Rite



Registato e Percorso il 24.9.01
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO
PER LEGGERE PER GLI USI CONSENTITI.
PESCARA

[Handwritten signature]
Circular official stamp of the Italian Ministry of Education, University and Scientific Research, featuring a star and gear emblem.